ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento firmato digitalmente
Co.ge. = RAR_004

Spett.le **PROVINCIA DI TARANTO**
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

E p.c. **CASTIGLIA S.r.l.**
S.S.7 Appia km 632,200
74126 - Massafra (TA)
info@pec.castigliasrl.it

Provincia di Taranto
Protocollo N.0004777/2024 del 05/02/2024
E

OGGETTO: Castiglia S.r.l. – Impianto di gestione rifiuti di tipo speciale pericoloso e non pericoloso Cod. IPPC 5.3 – Procedimento di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) D.D. n. 269 del 25/06/2010 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 29-octies c.3 del TUA – Parere ARPA.

Rif. *Nota della Provincia di Taranto prot. n. 26538 del 05/08/2022 di indizione di CdS per il giorno 13/09/2022 (acquisita al prot. n. 55741/2022);*
Nota della Provincia di Taranto prot. n. 1056 del 12/01/2023 di indizione di CdS per il giorno 07/02/2023 (acquisita al prot. n. 1846/2023);
Nota della Regione Puglia – Sezione risorse idriche prot. n. AOO_075/PROT/04/01/2023/0000158 acquisito *al prot. provinciale n. 553 del 09/01/2023;*
Parere ARPA prot. n. 8396 del 07/02/2023;
Nota della Provincia di Taranto prot. n. 41380 del 26/10/2023 di indizione di CdS per il giorno 16/11/2023 (acquisita al prot. Arpa n. 71500 del 27/10/2023).
Parere ARPA prot. n. 75493 del 16/11/2023;
Nota della Provincia di Taranto prot. n. 1053/2024 del 11/01/2024 di trasmissione documentazione per il parere di competenza (acquisita al prot. Arpa n. 1840 del 11/01/2024).

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Società a seguito della CdS del 16/11/2023 e pubblicata sul sito web della Provincia[1], si riporta di seguito la valutazione dell'Agenzia.
Preliminarmente, in riferimento agli elaborati grafici TB.3 - Rev. 2 del 04/2023, TB.5 - Rev. 1 del 04/2023 e TB.7 datato aprile 2023 oggetto di osservazioni di cui al precedente parere ARPA prot. n. 75493 del 16/11/2023) e alla seguente dichiarazione del Proponente riportata a verbale della CdS del 16/11/2023 "*Si precisa che ARPA Puglia non visionato i suddetti documenti revisionati che sono stati trasmessi alla Provincia di Taranto a settembre 2023 in riscontro alle richieste del Comitato a cui si rimanda*", si rappresenta che i citati documenti revisionati a settembre 2023 non erano nella disponibilità dell'Agenzia in quanto non pubblicati sul sito web della Provincia né trasmessi ad ARPA. Ad ogni modo nel presente parere sono stati considerati i succitati elaborati nella più recente revisione (rev. dicembre 2023) presenti sul sito web istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

Elaborato "*RB.4 – Piano di Monitoraggio e Controllo*" Rev. 3 del 12/2023

➢ **§ 9.1.3** *"Consumo risorse idriche"* - Si dà atto che il Gestore ha integrato la *tabella 7: Risorse idriche "recupero"* con le acque meteoriche incidenti sui capannoni H e L (accumulate nella vasca da 125 m^3), precisando: "*tale modalità di riutilizzo sarà eseguita qualora le acque meteoriche incidenti sui capannoni H ed L fossero riutilizzate anziché essere smaltite in subirrigazione*", come raccomandato nel parere Arpa prot. n. 75493 del 16/11/2023;

➢ **Cap.10** "*Emissioni in atmosfera*" - In riferimento al **§ 10.1** e ai punti di emissione areale aperta indicati con le sigle identificative E1 ed E4, rappresentati da n. 2 biofiltri, ed in particolare al VLE relativo al parametro NH_3 (ammoniaca) pari a 10 mg/Nm^3 riportato dal Gestore in tabella n. 9 "*Quadro monitoraggio biofiltri*" del PMC e in tabella n.1 del Piano di gestione degli odori, ARPA Puglia, ferme restando le valutazioni di codesta A.C., tenuto conto

[1] http://old.provincia.taranto.it/accessorapido/ trasparenza-amministrativa/item/castiglia-s-r-l-procedimento-di-riesame-aia

Codice Doc: FE-4A-8B-A3-46-1B-D1-23-2E-F3-13-39-E1-85-57-65-B9-A7-8B-35
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 02/02/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

delle considerazioni già espresse nel parere ARPA prot. n. 61822/2022 e ribadite nel parere prot. n. 8396/2023 per la BAT 12 conferma la **richiesta all'A.C. di fissare per il parametro NH_3 un VLE pari a 5 mg/Nm³**, più cautelativo in relazione alla tipologia di impianto considerato ed in linea con le prescrizioni per impianti simili.
Il Gestore ha provveduto a modificare il parametro H_2S, come richiesto da ARPA nel parere prot. n. 8396/2023 nella tabella 9 e nella tabella 36 riepilogativa delle attività di controllo e monitoraggio del PMC e nella tabella 1 del § 3.2.1 del Piano di gestione degli odori allegato al PMC.
Si segnala il permanere di un'incongruenza relativa al numero di sistemi di abbattimento scrubber indicati in tabella n.9 e in tabella n.13 del PMC ed in tabella n.1 del Piano di gestione degli odori, che ARPA aveva già segnalato nel parere prot. n. 61822/2022. Nelle citate tabelle vengono indicati n. 2 scrubber associati al punto di emissione E4 mentre nel paragrafo 10.1 del PMC, a pagina 20 e nel paragrafo 3.2.1 a pagina 10 del Piano di gestione degli odori viene specificato che "*A monte del nuovo biofiltro, sarà predisposto, come sistema di pretrattamento, uno scrubber ad umido*" Si ribadisce la richiesta di fornire una descrizione chiara ed inequivocabile del numero di sistemi che il Gestore ha intenzione di installare al punto di emissione E4 e di uniformare gli elaborati.
In merito al monitoraggio dell'efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene, riassunto in tabella n.13 e n.36 del PMC e in tabella n.2 del Piano di gestione degli odori, si osserva che:

- Nelle tabelle n.13 del PMC e n.2 del Piano di gestione degli odori viene indicato il controllo monte-valle del parametro "concentrazione di odore" effettuato sui due biofiltri E1 ed E4. Si chiede di specificare che il monitoraggio sia effettuato a monte all'ingresso del biofiltro, nel canale di insufflaggio dell'aria esausta, e a valle sulla superficie del biofiltro per la verifica effettiva dell'efficienza di abbattimento del sistema.
- Nella tabella n.2 del Piano di Gestione degli odori e nella tabella n.36 di riepilogo degli autocontrolli del PMC continua a essere indicata una frequenza di controllo annuale, diversamente da quanto indicato in tabella n.13, che prevede una frequenza semestrale. Al fine di uniformare le frequenze di monitoraggio degli autocontrolli effettuati sui biofiltri E1 ed E4 a quelle di verifica dell'efficienza di abbattimento degli stessi, con l'intento di semplificare l'organizzazione di tali controlli, si chiede al Gestore di indicare per entrambe le tipologie di controllo una frequenza quadrimestrale e di specificarla in tutte le relative tabelle (n.9, n.36, n.13) del PMC e le tabelle (n.1, n.2) del Piano di gestione degli odori, rendendo coerenti i due elaborati.

Per i sistemi di abbattimento costituiti dai biofiltri identificati in AIA con le sigle E1 ed E4, come anche già riportato nel Rapporto di Ispezione Ambientale trasmesso dall'Agenzia con nota prot. 6420 della 31/01/2024 all'esito del controllo ordinario 2023, **si chiede all'A.C. di prescrivere al Gestore** la registrazione, ai fini dell'archiviazione, dei dati di temperatura, pressione, pH e umidità rilevati dalla sensoristica installata per il monitoraggio del corretto funzionamento del biofiltro. Conseguentemente il Gestore dovrà integrare il § 10.1.5 del PMC nonchè il § 3.3.1 del Piano di gestione degli odori, prevedendo oltre al controllo in continuo dei parametri di funzionamento (ad es. pH, temperatura, umidità, pressione differenziale, etc.) del biofiltro, anche la loro registrazione e archiviazione automatica.
Al fine di contenere le emissioni odorigene che possono provenire dagli sfiati degli 8 serbatoi da 40 m³ per lo stoccaggio di RP e RNP liquidi e per il loro ragruppamento/miscelazione[2], che il Gestore prevede di realizzare sotto la tettoia indicata col numero 10, ARPA nel parere prot. n. 8396/2023 aveva richiesto di dotare detti sfiati di un sistema di abbattimento , indicando, a titolo di esempio il filtro a carboni attivi, e di identificarli con apposita sigla nel citato documento nonchè in situ. È stato richiesto altresì al Gestore di definire le modalità di esecuzione, la frequenza e le modalità di registrazione dei controlli/manutenzioni che saranno attuati ai suddetti sistemi di abbattimento al fine di garantire il mantenimento della loro efficienza.
In riscontro alle sopra citate richieste, il Gestore ha inserito nel PMC rev. 3 di dicembre 2023 la "*Tabella 1: controlli sui filtri delle unità*" e la figura alla pagina 21 del Piano di gestione degli Odori con l'identificazione dei citati punti di emissione fuggitiva con le sigle da Sf.1 a Sf.8 e la loro ubicazione sotto la tettoia 10.
In merito alla manutenzione di tali presidi, il Gestore intende monitorare lo stato dei composti filtranti mediante ispezione con frequenza trimestrale ed effettuare una manutenzione programmata dei sistemi di abbattimento prevedendo l'annotazione di tali interventi su apposito registro.

[2] cfr elaborato TB.5a: "*PLANIMETRIA AREE DEPOSITO MATERIE PRIME ED AUSILIARIE, PRODOTTI INTERMEDI E RIFIUTI – tipologia operazioni*"

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: FE-4A-8B-A3-46-1B-D1-23-2E-F3-13-39-E1-85-57-65-B9-A7-8B-35
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 02/02/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Si chiede al Gestore di definire in maniera dettagliata la tipologia degli interventi di manutenzione programmata che saranno effettuati (ad es. sostituzione dei carboni attivi) specificandone la frequenza.

➢ **§ 11.1** "*Acque meteoriche*" - Si dà atto che il Gestore ha eliminato dalla *tabella 14: Riepilogo scarichi dell'insediamento* (identificata come tabella 13 nel precedente PMC rev. 02 del 04/2023) in corrispondenza della colonna relativa ai "*Parametri analizzati*" il riferimento alla tab. 16 (identificata come tabella 15 nel precedente PMC rev. 02 del 04/2023), atteso che per le acque di dilavamento delle coperture SC5 non è richiesto dalla normativa di settore il rispetto dei requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici.

Si richiama quanto riportato nel Rapporto di Ispezione Ambientale trasmesso dall'Agenzia con nota prot. 6420 della 31/01/2024 all'esito del controllo ordinario 2023, circa la **richiesta all'A.C. di prescrivere al Gestore** l'installazione di una valvola otturatrice a galleggiante (o sistema equivalente) all'interno delle vasche di prima pioggia degli impianti denominati "SC3" ed "SC4", al fine di evitare la commistione tra le acque di prima e di seconda pioggia, garantendo un più elevato livello di protezione ambientale, nonché in accordo con il RR 26/2013 e ss.mm. e ii..

➢ **§ 11.1.1** "*Punti di monitoraggio e campionamento*" - Si dà atto che il Gestore ha modificato la *tabella 15: Indicazione dei punti di monitoraggio delle acque meteoriche per scarico e riuso*, (identificata con il numero 14 nel precedente PMC rev. 02 del 04/2023):

- prevedendo per le acque di prima pioggia (PP_SC2, PP_SC1, PP_SC3, PP_SC4) il monitoraggio al fine della verifica dei Valori Limiti Emissivi dettati dall'allegato al D.M. 185/03, ovvero della Tabella 1 dell'All.1 del R.R. n. 8/2012;
- eliminando per le acque di dilavamento delle coperture (DIL_SC5) e (DIL_capF) il monitoraggio al fine della verifica dei valori limiti di emissione previsti dalla Tab. 4, All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06, e delle sostanze di cui al punto 2.1 dell' All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06, atteso che la normativa di settore non richiede il rispetto di specifici requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici.

Tuttavia si ribadisce quanto riportato nell'ambito della valutazione dell'elaborato RB. 4 "Piano di Monitoraggio e Controllo" rev. 2 del 04/2023 (cfr. parere ARPA prot. n. 75493 del 16/11/2023), circa la necessità di prevedere:

- in luogo del monitoraggio delle acque di seconda pioggia (SP_SC2, SP_SC1, SP_SC3 e SP_SC4) il monitoraggio delle acque scaricate in subirrigazione (SC2, SC1, SC3, SC4) al fine della verifica dei Valori Limiti Emissivi i dettati dalla tab. 4, All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06, nonché la comprovata assenza delle sostanze pertinenti all'attività in oggetto tra quelle menzionate al punto 2.1 dell' All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06;
- per le acque destinate al riuso irriguo/industriale generate dalla commistione delle acque di prima pioggia e seconda pioggia trattate (identificate con la sigla R-SC3 e R-SC4) il rispetto dei requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella dell'allegato al D.M. 185/03, ovvero della Tabella 1 dell'All.1 del R.R. n. 8/2012.

In virtù di quanto sopra rappresentato si invita nuovamente il Gestore a modificare la *tabella 15: Indicazione dei punti di monitoraggio delle acque meteoriche per scarico e riuso.*

➢ **§ 11.1.2** "*Monitoraggio acque meteoriche per scarico in subirrigazione"*- Si dà atto che il Gestore ha dedicato il § e la *tabella 16: Monitoraggio acque meteoriche per scarico in subirrigazione* (identificata con il numero 15 nel precedente PMC rev. 02 del 04/2023) esclusivamente alle acque da scaricare in subirrigazione, eliminando il riferimento al riuso industriale sia nell'identificazione del § sia nella tabella; tuttavia ha identificato i punti di monitoraggio con le sigle SP_C2, SP_C1, SC_3, SC_4. Trattandosi delle acque da scaricare in subirrigazione, costituite dalle acque di seconda pioggia e dal surplus delle acque di prima pioggia, il cui punto di campionamento deve essere identificato immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo, è fuorviante far riferimento a SP_C2 e SP_C1. Al fine di avere elaborati univoci, coerentemente a quanto rappresentato per il **§ 11.1.1** "*Punti di monitoraggio e campionamento*", si indica al Gestore di identificare i punti di monitoraggio dello scarico in subirrigazione, immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo, in ossequio a quanto previsto dal punto 2 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con le sigle SC2, SC1, SC3 e SC4. Altresì si ribadisce quanto riportato nell'ambito della valutazione dell'elaborato RB. 4 "Piano di Monitoraggio e Controllo" rev. 2 del 04/2023 (cfr. parere ARPA prot. n. 75493 del 16/11/2023), circa la necessità di avere ragguagli in merito al metodo "*CNR IRSA METODI ANALITICI PER LE ACQUE 11.01.1991*" previsto nella succitata tabella 16 per la determinazione dei "*Composti organostannici*".

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: FE-4A-8B-A3-46-1B-D1-23-2E-F3-13-39-E1-85-57-65-B9-A7-8B-35
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 02/02/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

➢ **§ 11.1.3** "*Monitoraggio acque meteoriche per riuso irriguo e industriale"* - Si dà atto che il Gestore ha dedicato il § de quo e la *tabella 17: Monitoraggio acque meteoriche per riuso irriguo e industriale* (identificata con il numero 16 nel precedente PMC rev. 02 del 04/2023) alle acque riutilizzate sia a scopi irrigui che industriali, eliminando il monitoraggio delle acque di seconda pioggia identificate con le sigle SP_SC3 e SP_SC4 e prevedendo, oltre al monitoraggio delle acque di prima pioggia destinate al riutilizzo (PP_SC2, PP_SC1, PP_SC3, PP_SC4), anche il monitoraggio delle acque destinate al riuso irriguo/industriale, generate dalla commistione delle acque di prima pioggia e seconda pioggia (R-SC3 e R-SC4). Inoltre si dà atto che il Gestore ha integrato la succitata tabella 17 con i metodi analitici relativi ai parametri: "*Conducibilità", "Pentaclorofenolo", "Tetracloroetilene", "Trialometani", "Benzene", "Benzo(a)pirene", "Pesticidi clorurati" e "Salmonella"*, eliminando i parametri non strettamente appartenenti alla tabella del D.M. 185/03, ovvero: "*Saggio di tossicità acuta*", "*Composti organo fosforici*", "*Composti organo stannici*", "*Materie persistenti che possono galleggiare…*", "*Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno…*".

➢ **Cap. 14** *"Piano di gestione dei rifiuti"*. – Con parere reso in precedenza, ARPA Puglia evidenziava la carenza di informazioni in merito alle discriminanti che il Gestore intende adottare per richiedere o meno, al produttore, un campione utile alle valutazioni preliminari e alla verifica dei requisiti di accettabilità; il Gestore nel verbale della CdS del 16/11/2023 ha dichiarato (cfr. pag. 4/5): "*non si condivide quanto riportato nel punto cap.14 (pag.12 del documento) in quanto nell'elaborato "piano di gestione dei rifiuti", viene descritta la gestione delle omologhe. Infatti prima di ricevere il rifiuto in impianto, il Gestore verificherà la completezza della documentazione del rifiuto da ricevere secondo le Linee Guide SNPA 47/2021, effettuerà la verifica analitica sui rifiuti da ricevere secondo le indicazioni riportate nello schema riassuntivo di Tab. 22 e solo su tipologie specifiche di rifiuto potrà richiedere anche dei campioni per effettuare dei test di tipologie specifiche potrà richiedere anche dei campioni per effettuare dei test di trattamento finalizzati a verificarne la tipologia di trattamento opportuno e quindi l'accettabilità e quindi l'accettabilità in impianto. Tale procedura, quindi, è ulteriormente cautelativa rispetto alla sola verifica documentale o analitica del rifiuto in quanto prevede di valutare l'idoneità dell'impianto a gestire particolari caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto non direttamente ricavabili dalle analisi di caratterizzazione; naturalmente tale richiesta varrà per specifiche tipologie di rifiuto non valutabili a priori, ma caso per caso. Quindi si ritiene sufficiente oltre che rispettosa in termini normativi quanto mportato nel suddetto piano*". Nel merito, questa Agenzia conferma quanto già espresso nei precedenti pareri, ossia, che la sommarietà delle affermazioni del Gestore rende, di fatto, inutili le medesime; invero, non è spiegato quali siano le "*tipologie specifiche di rifiuto"* per le quali si *"potrà richiedere anche dei campioni per effettuare dei test",* così come, quali siano le *"particolari caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto non direttamente ricavabili dalle analisi di caratterizzazione"* che indurranno Castiglia ad effettuare approfondimenti prima dell'accettazione dei rifiuti in impianto. Pertanto si reitera quanto indicato nel parere ARPA prot. n. prot. n. 75493 del 16/11/2023, circa la necessità di argomentare le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all'installazione.

➢ **§ 14.3** *"Procedura di accettazione dei rifiuti"* **–** Il Gestore non ha provveduto ad aggiornare il quadro sinottico proposto con la *Tabella 23 "Schema riassuntivo delle verifiche eseguite per micro e macro raccolta" (precedentemente identificato con il numero 22)* prevedendo tutta la casistica possibile riguardante i rifiuti in ingresso all'installazione, compresi i rifiuti non pericolosi; altresì non ha chiarito l'incrongruenza relativa alla caratterizzazione dei rifiuti con codice a specchio da parte del produttore nell'ambito della micro raccolta. Si evidenzia, nuovamente, che il Gestore stesso definisce micro raccolta "*raccolta da ciascun produttore che in 1 anno conferisce fino a 1 ton/anno per ciascun codice EER prodotto/conferito"* e in riferimento alla caratterizzazione dei rifiuti con "codice a specchio "da parte dei produttori prevede che: "Il *produttore dichiara le caratteristiche di pericolo sulla base del ciclo produttivo ed effettuacaratterizzazione dei rifiuti su 1 lotto solo se il produttore conferisce >1ton/anno: ➔ tutti i codici EER a specchio autorizzati".* Trattandosi di micro raccolta, come definito dal Gestore, il quantitativo sarà necessariamente < a 1 ton/anno, pertanto, non sono esplicitate le verifiche che il produttore dovrà effettuare. **Si indica** al Gestore di modificare e rendere coerenti le informazioni di cui alla tab. 23 "*Schema riassuntivo delle verifiche eseguite per micro e macro raccolta*", in particolare, per quanto concerne la caratterizzazione dei rifiuti con codice a specchio da parte del produttore nell'ambito della micro raccolta, esplicitando, altresì, i controlli che il Gestore prevede di eseguire e/o richiedere sui rifiuti *non pericolosi* in ingresso. Inoltre, si evidenzia nuovamente che nel PMC de quo si fa riferimento alla norma UNI EN 10802:2013, pertanto, **si indica** al Gestore di aggiornare il riferimento della norma UNI EN 10802:2023.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: FE-4A-8B-A3-46-1B-D1-23-2E-F3-13-39-E1-85-57-65-B9-A7-8B-35
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 02/02/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Oltretutto, nel verbale della CdS del 16/11/2023 il Gestore ha dichiarato (cfr. pag. 4/5): "*al paragrafo 14.3 (pag.12 e pag. 13 del documento) si precisa che i rifiuti indicati in Tabella 22 sono i rifiuti non pericolosi che si intendono caratterizzare. In ordine a quanto rappresentato sulla gestione dei rifiuti del tipo XX.XX.99 che rimanda alle considerazioni riportate nel paragrafo 17 (pag.7 del documento), specifica che, laddove un produttore attribuisca tale codice, secondo la procedura indicata nella Circolare MITE n. 4 del 26/04/2022 - Albo gestori Ambientali - non si comprende perché l'A.C. non possa autorizzare alla Società la gestione di tale rifiuto. A titolo di mero esempio, si evidenzia che attualmente la Società gestisce un rifiuto di tale tipologia proveniente da un produttore pugliese, in cui il codice XXXX.99 è indicato anche PMeC dello stesso produttore, approvato da altra A.C. con il parere favorevole di ARPA Puglia (altro DAP). Pertanto, essendo il codice XX.XX.99 presente sia nell'AIA in essere della Società, sia nell'Elenco Europeo dei Rifiuti, gli stessi non possono che essere gestiti conformemente alle normative vigenti".*

In riferimento ai codici dell'EER XX.XX.99 in ingresso, si ribadisce quanto rappresentatao nell'ambito del § 17 *"Allegato- codici EER da autorizzare"* (cfr. 7/15) del parere ARPA prot. n. 75493 del 16/11/2023, **demandando all'A.C.** la valutazione di tale aspetto ed evidenziando l'estrema genericità ed incertezza che contraddistingue tali rifiuti (che ne richiederebbe peraltro la caratterizzazione analitica ad ogni singolo conferimento (al più semestrale)). Altresì, si richiama la Circolare n. 4 del 26/04/2022 rilasciata dal Mi.TE – Albo Nazionale Gestori Ambientali.

➢ **§ 14.5** *"Rifiuti prodotti"* – Il paragrafo è dedicato ai rifiuti derivanti dall'attività di trattamento distinguendo tra "*Rifiuti prodotti da trattamento (diversi da operazioni R13 e D15)*" (Tab.29) e "*Rifiuti prodotti da trattamento (operazioni R13 e D15)*" (Tab.30). Relativamente alla richiesta contenuta, nel precedente parere, di definire dettagliatamente, ovvero per singolo codice dell'EER, la modalità di gestione che si intende adottare, il Gestore nel verbale della CdS del 16/11/2023 ha dichiarato (cfr. pag. 4/5): "*non si condivide quanto riportato al paragrafo 14.5 (pag. 13 del documento) in quanto per la tipologia di impianto in esame, non è possibile stabilire a priori, per ciascun codice EER verranno gestiti in temini di deposito temporaneo o conferiti agli impianti destinatari".* ARPA evidenzia che le informazioni richieste da questa Agenzia sono previste dalla DGR del 19 settembre 2006, n. 1388 (*cfr.* SCHEDA I – Rifiuti). Per quanto detto, la Scrivente **reitera** la richiesta, già avanzata al Gestore nei pareri precedenti, di **specificare** le operazioni (o il regime di deposito temporaneo) a cui prevede di sottoporre i rifiuti elencati nelle tabelle nn. 29 e 30 e l'area di stoccaggio. Si richiama che le aree di stoccaggio (R13, D15, Deposito Temporaneo) devono essere distinte fisicamente e identificate con cartello.
Infine si evidenzia che risulta assente la trattazione circa la gestione dei rifiuti generati dalle altre attività (quali manutenzioni, pulizia degli impianti etc.) e si chiede pertanto al Gestore di inserire nel Piano apposito paragrafo con il dettaglio di cui sopra.

➢ **§ 14.6** *"Stoccaggi"* – Il Gestore non ha ancora fornito chiarimenti rispetto a quanto richiesto nel precedente parere dichiarando a verbale della CdS del 16/11/2023 (cfr. pag. 4/5) : "*non si condivide quanto riportato al paragrafo 14.6 (pag.13 del documento) in quanto per tipologia di impianto in esame, non è possibile stabilire a priori, per ciascun codice EER verranno avviati a recupero (per cui l'operazione pertinente sarebbe R13) o a smaltimento (per l'operazione pertinente sarebbe D15)".* ARPA ribadisce che il Gestore, già in fase di omologa, deve prevedere le operazioni a cui intende sottoporre i rifiuti in ingresso all'installazione. Pertanto, **si reitera** la richiesta di revisionare la Tabella 31 "*Caratteristiche delle aree di Stoccaggio D15, R13 (da aggiornare annualmente o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio)"* definendo preventivamente, per ciascun rifiuto che si intende gestire, l'ubicazione e la modalità di gestione dello stesso; in più si ritiene che tale richiesta sia necessaria anche in virtù dell'elevato numero di rifiuti in ingresso che il Gestore è autorizzato a trattare.
La summenzionata tabella n.31deve riportare le seguenti informazioni: identificativo area di stoccaggio e operazione prevista (D15, R13, deposito temporaneo), codici EER previsti per singola area di stoccaggio, stato fisico e fase di provenienza.

➢ **§ 14.7** *"Operazioni di miscelazione"* – In merito alla richiesta di ARPA di integrare l'elaborato con il controllo e il monitoraggio delle operazioni di miscelazione, prevedendo che nel PMC siano esplicitate le procedure operative finalizzate a valutare la compatibilità dei rifiuti, sebbene, non pericolosi, anche attraverso l'effettuazione di appositi test e la registrazione dei risultati; il Gestore nel verbale della CdS del 16/11/2023 ha dichiarato (cfr. pag. 4/5): "*non si condivide quanto riportato al paragrafo 14.7 (pag.14 del documento) in quanto si condivide che le procedure di miscelazione (operazione D9) possano essere eseguite soltanto tra RNP, mentre per i RP saranno eventualmente condotte operazioni di scambio di rifiuti (R12) ovvero di raggruppamento preliminare (D13). Pertanto non è*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: FE-4A-8B-A3-46-1B-D1-23-2E-F3-13-39-E1-85-57-65-B9-A7-8B-35
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 02/02/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

applicabile ai RNP il protocollo di miscelazione valido per i RP". Quanto dichiarato dal Gestore non risponde alla richiesta di ARPA circa la necessità di definire le procedure operative finalizzate a valutare la compatibilità dei rifiuti NP anche attraverso l'effettuazione di appositi test. All'uopo, si fa notare che la richiesta di ARPA, non condivisa dal Gestore, è tesa a meglio definire le modalità operative e gestionali cui il Gestore stesso deve riferirsi anche ai fini delle attività di monitoraggio e controllo che questa Agenzia sarà chiamata ad espletare. In più, è proficuo far presente all'A.C. che il Gestore è già tenuto ad effettuare sui RNP prove di miscelazione in laboratorio, su piccoli campioni prelevati dai rifiuti da trattare, come previsto al § 2.1.8 – *Rifiuti* – del PMC vigente (rev. novembre 2019), parte integrante, dunque, a cui attenersi pedissequamente, del provvedimento AIA di cui alla D.D. n. 72/2012 e ss.mm e ii.. Ulteriormente, si rappresenta che, nella stessa maniera, anche la revisione n. 4 del PMC (datata dicembre 2023), proposta dal Gestore e, redatta in riscontro alla CdS del 16/11/2023, prevede al § 14.3 "*Procedura di accettazione dei rifiuti*" (*cfr.* pag 75/145), le citate prove di laboratorio a cui ci si riferisce. In virtù di quanto evidenziato, **si reitera** la richiesta di ARPA in riferimento alle procedure volte ad accertare la compatibilità dei rifiuti sottoposti a miscelazione.

➢ **§ 22.1.1** *"Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi"* - Si dà atto che il Gestore ha modificato la Scheda di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, prevedendo controlli trimestrali in luogo di semestrali.

Elaborato All.1 "*Piano di gestione degli odori*" Rev.1 datato 12/2023 (allegato al PMC)
In merito alla proposta di monitoraggio relativa all'installazione di un sistema IOMS associato ad un Odorprep per il campionamento al superamento di una soglia di allerta, si resta in attesa di indicazioni sulla data di installazione e messa in funzione del sistema di monitoraggio, oltre che delle credenziali per l'accesso alla piattaforma web based per la visualizzazione dei dati di qualità registrati e la gestione dei campionatori olfattometrici.

Elaborato "*TB.3 – Planimetria rete acque reflue, industriali, colaticci, riutilizzo e scarichi*" Rev. 3 del 12/2023
Si dà atto che il Gestore ha integrato l'elaborato grafico con:

- la rete e il pozzetto di raccolta dei colaticci/percolati a servizio delle aree di lavoro del Capannone 1;
- le aree a verde oggetto di riutilizzo irriguo, a servizio dell'impianto 2 come dettagliato al § 2.6.1 "*Piazzale area ingresso*", degli impianti 3 e 4 come dettagliato al § 2.6.3 "*Piazzale Area Capannone L e Piazzale Area Capannoni H ed F"; t*uttavia si evidenzia che l'elaborato de quo non identifica l'area a verde oggetto di riutilizzo irriguo per l'impianto 1, come dettagliato al § 6.1*. "Piazzale area stoccaggi"* della Relazione Tecnica rev. 3 del 09/2023. Si chiedono chiarimenti in merito e si indica al Gestore di rendere gli elaborati grafici e descrittivi coerenti.

Inoltre si reitera quanto rappresentato nel parere ARPA prot. n. 75493 del 16/11/2023, circa la necessità di identificare la rete e il pozzetto di raccolta del percolato da biofiltro esistente, come descritto al § 13.2 *"Emissioni liquide"* della Relazione Tecnica rev. 3 del 09/2023.

Elaborati TB.5a e TB.5b "*Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi e rifiuti*" Rev. 1 del 04/2023
Con parere reso (*cfr.* nota ARPA prot. n. 8396/2023) si rappresentava che, in seguito alla richiesta di questa Agenzia di fornire gli elaborati grafici aggiornati con il dettaglio delle aree dove avviene lo stoccaggio dei singoli codici dell'EER in ingresso all'impianto, comprensiva dell'indicazione delle operazioni di recupero/smaltimento a cui si prevede di sottoporre gli stessi; il Gestore ha riscontrato, a completamento di quanto riportato nella Relazione tecnica, richiamando i nuovi elaborati grafici TB.5a e TB.5b, precisando che quanto riportato alla Tabella 6 "*potenzialità impianto oggetto di Istanza*" dell'elaborato RB.1 (*v.* pag. 107/210) è "*un'ipotesi indicativa di suddivisione dei quantitativi tra le varie unità di stoccaggio, e che l'effettiva ripartizione dei quantitativi di rifiuti in ingresso potrà dipendere dal periodo e dalle condizioni di mercato, che comunque rispetterà il quantitativo massimo autorizzato, e che in sede di compilazione della relazione annuale sarà possibile definire i quantitativi dei rifiuti in ingresso ed in uscita per ciascun codice EER".* Gli elaborati non risultano pertanto aggiornati. Richiamando altresì il Rapporto di Ispezione Ambientale trasmesso dall'Agenzia con nota prot. 6420 della 31/01/2024 all'esito del controllo ordinario 2023, **si chiede all'A.C. di prescrivere** al Gestore di individuare, identificare e riportare nelle apposite planimetrie l'area o le aree che saranno adibite a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti con il dettaglio dei codici EER che si intende allocare.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: FE-4A-8B-A3-46-1B-D1-23-2E-F3-13-39-E1-85-57-65-B9-A7-8B-35
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 02/02/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Elaborato "TB.7 - *Dettaglio punti di campionamento acque meteoriche scarico 3 e 4*" Rev. 1 del 12/2023
Si dà atto che il Gestore ha integrato l'elaborato de quo con il punto di monitoraggio delle acque stoccate in apposita vasca che saranno destinate al riutilizzo (identificate con le sigle R-SC3 e R-SC4) e il punto di monitoraggio delle acque scaricate in subirrigazione (SC3 e SC4), oltre al monitoraggio delle acque di prima pioggia (PP_SC3 e PP_SC4).

Elaborato "TB.8 - *Dettaglio impianti di epurazione acque meteoriche scarico 1 e 2*" datato aprile 2023
In riferimento all'elaborato in oggetto si evidenzia che, con nota acquisita al prot. prov.le n. 50295 del 28/12/2023, il Gestore non ha presentato la revisione dell'elaborato de quo; pertanto si reitera quanto indicato nel parere ARPA prot. n. prot. n. 75493 del 16/11/2023, circa la necessità di mantenere il monitoraggio delle acque di prima pioggia (PP_SC2 e PP_SC1), nonché, di prevedere, in luogo del monitoraggio delle acque di seconda pioggia (SP_SC2 e SP_SC1) il monitoraggio delle acque scaricate in subirrigazione (SC2 e SC1), il cui punto di campionamento deve essere identificato immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo, in ossequio a quanto previsto dal punto 2 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Conclusioni
Il Piano di Monitoraggio e Controllo e gli elaborati ad esso connessi necessitano quindi di essere aggionati secondo le indicazioni sopra riportate, ai fini dell'approvazione. Si chiede inoltre all'A.C. di recepire nell'atto le richieste formulate nel presente parere.

Il Direttore del DAP e del Servizio Territoriale
(dott. *Vittorio Esposito*)
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.m.ii.)

Il GdL
Dott.ssa A. Dell'Erba
Dott. C. Marseglia
Dott. C. Rossetti
Dott.ssa A. Venerdi
Dott.ssa E. Zito

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: FE-4A-8B-A3-46-1B-D1-23-2E-F3-13-39-E1-85-57-65-B9-A7-8B-35
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 02/02/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____